

Ente Comune di Frattamaggiore
Codice fiscale 80024820633
Tipologia atto DECRETO DI ESPROPRIO
Numero atto 7884
Data atto 18/04/2012

Oggetto: DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA DELLE AREE OCCORRENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE RIGUARDANTI IL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Premesso che:

- con delibera del commissario straordinario n°66 del 09.03.2005 è stato approvato il regolamento comunale per l'assegnazione delle aree edificabile nell'ambito P.E.E.P.;
- con delibera di G.C. n°233 del 21.11.2005 è stato approvato il piano urbanistico attuativo per l'edilizia economica e popolare, equivalente tale approvazione a dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DPR 327/01 il dirigente del IV settore è stato nominato responsabile dell'ufficio esproprio, per l'espletamento degli adempimenti di competenza di questo comune dettati dal DPR 327/01 e s.m.i.;
- il vincolo preordinato all'esproprio è stato istituito dal vigente P.R.G. approvato con Decreto del presidente dell'amministrazione Provinciale n°884/01 e dall'adozione C.C. della variante urbanistica;
- con Delibera di Giunta Comunale n.2 del 09/01/2012 sono stati riapprovati i Piani particellari, grafici e descrittivi, delle aree degli interventi interessati di cui sopra;
- è stata comunicata, ai proprietari catastali l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/01;

Constatato che la procedura coinvolge un numero di destinatari superiore a 50.

Visto che sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art.22/bis comma 2 lettera b del D.P.R. 327/01 che prevede l'emanazione di un decreto motivato in base alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione senza particolare indagine o formalità, allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50;

DECRETA

in favore del Comune di Frattamaggiore, per la durata di cinque anni, l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli immobili necessari per la realizzazione delle opere sopra citate, meglio individuati nel piano particellare e nell'elenco delle ditte catastali allegate al presente decreto, i quali ne costituiscono parte integrante.

Art.1

In base all'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il presente provvedimento perderà la propria efficacia qualora l'occupazione degli immobili di cui al piano particellare grafico e piano particellare descrittivo, non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del decreto medesimo. Il presente decreto perderà la propria efficacia qualora non venga emanato il decreto definitivo d'esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., ovvero entro cinque anni dalla delibera della Giunta Comunale n.2 del 09/01/2012, che dispone la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Art.2

Ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui è prevista l'immissione in possesso. Si diffida chiunque dall'impedire la prevista presa in possesso, avvertendo che in caso di resistenza attiva o passiva verrà richiesta l'assistenza della forza pubblica e l'immissione in possesso sarà ritenuta validamente effettuata anche se gli immobili dovessero continuare ad essere utilizzati, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la responsabilità.

Art.3

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente

interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Art. 4

L'indennità di esproprio viene determinata, senza particolari indagini e formalità, in via provvisoria, negli importi riportati nell'elenco ditte catastali, i cui criteri ed i meccanismi eventuali di maggiorazione saranno applicati a norma di legge.

Art. 5

I proprietari se condividono l'indennità di esproprio offerta, hanno diritto ad una indennità incrementata del 10%, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere l'acconto dell'80% dell'indennità d'esproprio con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. I proprietari che condividono l'indennità di esproprio offerta sono invitati a comunicarlo per iscritto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso. Qualora, invece i proprietari interessati non condividano l'indennità di esproprio offerta, la medesima, senza la maggiorazione del 10%, verrà depositata dal Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti. Nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, i proprietari che non condividano l'indennità di esproprio offerta possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazione presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 22 bis comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., la Città di Frattamaggiore corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso alla data di corresponsione dell'indennità d'esproprio, l'indennità di occupazione, determinata ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

Art. 7

Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. unitamente all'offerta dell'indennità provvisoria d'espropriazione.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 9

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili, e attraverso uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e ove istituito sul sito informatico della Regione.

Art. 10

Avverso il presente decreto le ditte potranno ricorrere avanti al T.A.R. Campani entro 60 giorni dalla notifica o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa notifica o avvenuta conoscenza.

Frattamaggiore, lì 18 Aprile 2012

Il Dirigente del IV settore
Arch. Stefano Prisco

Elenco delle particelle delle ditte catastali:

- ✓ **Foglio 1 Particella** 23, 24, 39, 1199, 1212, 1326, 1328, 1329, 1344, 1359;
- ✓ **Foglio 2 Particella** 1170, 2050, 2052;
- ✓ **Foglio 6 Particella** 107, 113, 1583, 1588, 1590, 1592, 1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 2159, 2184;
- ✓ **Foglio 7 Particella** 9, 15, 30, 83, 84, 85, 86, 158, 159, 340, 343;
- ✓ **Foglio 8 Particella** 3, 6, 77, 444, 518, 795.